



*C&P Account Management*  
*Studio Associato Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651  
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476  
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310  
E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)

*Ai gentili clienti e Loro Sedi*

## **Fatturazione elettronica: adozione di nuove specifiche tecniche e adesione al servizio di consultazione differito al 28 Febbraio 2021**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **grazie alle nuove specifiche tecniche**, approvate, in ultimo, con provv. 166579/2020, **saranno introdotti**, tra l'altro, **nuovi codici "TipoDocumento" utili per la predisposizione della fattura elettronica**. **L'adozione delle nuove regole sarà consentita**, in via facoltativa, **dal prossimo 1.10.2020 e diverrà obbligatoria dall'1.1.2021**. Con riferimento al c.d. "splafonamento", si sottolinea che **tra le modalità con le quali è possibile regolarizzare la violazione**, è consentita l'emissione di un'autofattura "*contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, ..., l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata*" (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, § 10.4). Posto che il documento, emesso in duplice copia, **deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria**, così come avviene nel caso in cui si debba sanare l'omessa o irregolare fatturazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, **si ritiene possibile**, con le regole attuali, **riportare nel file il codice TD20**. Con le nuove specifiche tecniche, tuttavia, **è stato introdotto l'apposito codice TD21** (Autofattura per splafonamento). **Novità sono previste anche per coloro che devono procedere all'estrazione di beni da depositi IVA**, i quali avranno la possibilità di adottare il codice TD23 o il codice TD22, a

1

**C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO**  
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651  
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476  
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310  
E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)  
E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)

seconda che l'operazione comporti o meno il versamento dell'imposta. Con provvedimento 23.9.2020 n. 311557, **l'Agenzia delle Entrate ha differito al 28.2.2021** (rispetto alla prevista scadenza del 30.9.2020) il **termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici**. Con lo stesso provvedimento, è stata introdotta **una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche** mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»" (punti 2.2 lett. c) e 3.1 lett. b) del provv. 89757/2018), **consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio**.

## Premessa

**Dall'1.1.2021, non sarà più consentito l'utilizzo della versione 1.5** delle specifiche tecniche **per l'emissione e ricezione della fattura elettronica**. Diverrà, infatti, obbligatorio **l'uso delle nuove regole tecniche approvate** con i provv. Agenzia delle Entrate 99922/2020 e 166579/2020. Già dall'1.10.2020, tuttavia, **sarà possibile iniziare ad adottare**, in via facoltativa, **le nuove specifiche**, che consentono di superare alcuni limiti di carattere operativo contenuti nelle precedenti versioni e di certificare con migliore analiticità le operazioni effettuate.

## Osserva

Si tratta di funzionalità che permetteranno altresì all'Agenzia delle Entrate di poter redigere con un maggior grado di dettaglio **le bozze di documenti** - dichiarazione annuale IVA, registri e liquidazioni - che verranno proposti, **a partire dai dati relativi al 2021**, nell'ambito dei **programmi di assistenza on line di cui all'art. 4 del DLgs. 5.8.2015 n. 127**.

**Novità** rilevanti si segnalano con **riferimento ai codici "TipoDocumento"**.

## Osserva

Grazie alle nuove codifiche, sarà consentita infatti, tra l'altro, **l'integrazione dell'imposta per via "elettronica"**. Così, ad esempio, **nelle ipotesi di inversione contabile** di cui all'art. 17 co. 6 del DPR 633/72 (prestazione di servizi rese nel settore edile da subappaltatori, cessione di fabbricati con opzione per l'IVA, ecc.) **potrà essere generato un documento con codice TD16**. Allo stesso modo, **si potrà procedere ad effettuare il c.d. "reverse charge esterno"**, nel caso di acquisto di servizi generici da prestatori esteri o di beni intracomunitari, integrando le fatture ricevute

mediante creazione di un file XML contraddistinto, rispettivamente, dai codici TD17 o TD18.

**Oltre alla codifica TD20**, già prevista dalle attuali specifiche, che deve essere utilizzata qualora si intenda emettere un'autofattura per sanare l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, è **stato introdotto il codice TD21**, che deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il cessionario/committente intenda procedere al ravvedimento a seguito di "splafonamento" mediante emissione di autofattura.

## Osserva

Altre novità sono **previste per coloro che devono procedere all'estrazione di beni da depositi IVA**, i quali avranno, grazie alle nuove regole tecniche, la possibilità di adottare il codice TD23 o il codice TD22, a **seconda che l'operazione comporti o meno il versamento dell'imposta**.

Sempre con riferimento alla tipologia di documento **si segnalano:**

- **i codici TD24 e TD25**, utilizzabili nel caso di **emissione di fattura "differita"** (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72) e **"super differita"** (art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72);
- **TD26**, specifico per il caso di **cessione di beni ammortizzabili** e passaggi interni e;
- **TD27**, da adottare per l'emissione di **fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite** senza rivalsa.

**Importanti novità riguardano anche i codici natura. Dall'1.10.2020 saranno introdotte diverse sottocategorie di codifiche già esistenti, le quali, dall'1.1.2021, non saranno più utilizzabili.**

## Osserva

Ad esempio, per quanto concerne **le operazioni non imponibili** (attualmente categoria N3), vi sarà **una distinzione fra:**

- **esportazioni** (N3.1);
- **cessioni intracomunitarie** (N3.2);
- **cessioni verso San Marino** (N3.3);
- operazioni assimilate alle **cessioni all'esportazione** (N3.4);
- **non imponibilità a seguito di presentazione di dichiarazione di intento** (N3.5) **o in presenza di altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond** (N3.6).

Altrettanto dettagliate saranno le **fattispecie relative all'inversione contabile**, attualmente contraddistinte dal **codice N6**.

## Osserva

Saranno disponibili, infatti, i codici:

- ✓ **N6.1** per la **cessione di rottami** e materiali di recupero;
- ✓ **N6.2** per la **cessione di oro e argento puro**;
- ✓ **N6.3** per il **subappalto nel settore edile**;
- ✓ **N6.4** per la **cessione di fabbricati**;
- ✓ **N6.5** per la **cessione di telefoni cellulari**;
- ✓ **N6.6** per la **cessione di prodotti elettronici**;
- ✓ **N6.7** per le **prestazioni rese nel comparto edile** e nei settori connessi;
- ✓ **N6.8** per le **operazioni nel settore energetico**;
- ✓ **N6.9** per le altre **operazioni che comportano l'inversione contabile**.

## Proroga del termine per l'adesione al servizio di consultazione

Con **provvedimento 23.9.2020 n. 311557**, l'**Agenzia delle Entrate** ha differito al **28.2.2021** (rispetto alla prevista scadenza del 30.9.2020) il **termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici**.

## Osserva

L'ennesima proroga trova fondamento, come per il passato, nella necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di **operare gli interventi di "implementazione tecnica e amministrativa"**, indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del DL 124/2019, che **prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle e-fatture da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate** per le attività di loro competenza (polizia economica e finanziaria, controllo ai fini fiscali, ecc.).

**Il Garante della privacy**, chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alle adeguate misure di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati, **ha confermato**, con provvedimento del 7.8.2020, le

criticità già in precedenza sottolineate in ordine alla memorizzazione integrale dei file XML, **consentendo all'Agenzia di beneficiare di un maggior termine (1.3.2021) per l'adozione degli interventi necessari all'attuazione delle suddette disposizioni.** Da cui, la decisione di differire al 28.2.2021 la nuova scadenza per l'adesione al servizio di consultazione.

### **Nuova funzionalità per i soggetti passivi che trasmettono e ricevono e-fatture tramite web-service**

Con lo stesso provvedimento con il quale è **stato differito il termine per l'adesione al servizio di consultazione** (provv. n. 311557/2020), l'Agenzia delle Entrate ha introdotto **una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche** mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»" (punti 2.2 lett. c) e 3.1 lett. b) del provv. 89757/2018), **consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.**

#### **Osserva**

Un'interessante **novità** consiste nel fatto che il **soggetto che riceve le e-fatture** mediante "web service" **può chiedere la "ritrasmissione delle fatture in mancato recapito" grazie al nuovo servizio.** In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è **quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione"** (nuovo punto 4.3 del provv. 89757/2018).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

---

---

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)

E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)

E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)